



# CITTA' DI ALESSANDRIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

### Verbale di deliberazione n. 228 del 27/11/2014

---

**OGGETTO: RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE proposto da Alessandria 2000, Nidar e Dambar. Resistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 novembre, alle ore 12.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<b><i>presente</i></b>	<b><i>assente</i></b>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	<b>X</b>	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	<b>X</b>	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	<b>X</b>	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, in qualità di Segretario verbalizzante;

La Commissione straordinaria di liquidazione,

#### PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ;

VISTA la Deliberazione n. 11/2012 di questa medesima Commissione in cui si dava atto che, secondo quanto statuito più volte dalla Corte di Cassazione, l'ente

dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente e, conseguentemente, si deliberava che, per le azioni di cognizione riguardanti rapporti creditori/debitori rientranti nella competenza della Commissione Straordinaria, continuano a porsi in essere le vigenti modalità di gestione;

PRESO ATTO:

- della comunicazione dell'Avvocatura Comunale pervenuta a mezzo posta elettronica data odierna in cui, esposta la materia del contendere, si relaziona quanto segue:

*" 1) Con ricorso notificato al Comune di Alessandria in data 27 giugno 2011 (RGR 719/11), la Società **ALESSANDRIA 2000 Srl**, dopo aver diffusamente esposto i termini del contenzioso tra le parti in materia di ICI originato dall'impugnazione di cartella ed avvisi di accertamento, attualmente pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, impugnava il silenzio – qualificato dalla parte ricorrente come diniego – mantenuto dall'Amministrazione Comunale relativamente all'istanza di autotutela presentata dalla medesima Società in data 8/11/2010 nonché gli avvisi di accertamento ICI nn. 171847/2001, 136861/2002, 135551/2003, 10557/2004, 73198/2005 e la cartella di pagamento n. 06820110030760079000. La ricorrente esponeva che la pretesa tributaria è sub judice ma l'istanza di autotutela presentata all'Amministrazione si fonderebbe su "fatti e circostanze sopravvenute (sia perché effettivamente posteriori alla proposizione del ricorso di primo grado, sia perché, pur preesistenti, divenute note alla ricorrente solo in una fase successiva)." Tali presupposti integrerebbero l'interesse alla proposizione del ricorso. La ricorrente faceva quindi presente che – in materia tributaria – non sussisterebbe una discrezionalità piena per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela ma – ricorrendone i presupposti – l'Amministrazione avrebbe il dovere di annullare o modificare gli atti emessi. La ricorrente ripercorreva in sede di ricorso i motivi già esposti in sede di istanza di autotutela presentata in data 8/11/2010, motivi che – a suo dire – avrebbero dovuto indurre il Comune di Alessandria a rivedere gli atti impositivi emessi, nonostante il contenzioso pendente. La ricorrente, chiedeva, pertanto, alla CTP di Alessandria : **IN VIA PRELIMINARE** di disporre la sospensione della suindicata cartella; **NEL MERITO: in via principale:** previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela, annullare gli avvisi di accertamento e la cartella n. 06820110030760079000 - **in via subordinata:** dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela e*



condannare il Comune di Alessandria a pronunciarsi sull'istanza medesima e condannare altresì il Comune di Alessandria a risarcire alla ricorrente i danni cagionati dal comportamento illegittimo, quantificati in € **826.005,20** (pari all'importo della cartella n. 06820110030760079000) oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.

2) Analogo ricorso aveva presentato in data 26 aprile 2011 la Società **ALESSANDRIA 2000 Srl in qualità di incorporante di NIDAR SRL (RGR 540/11)** avverso il silenzio – qualificato dalla parte ricorrente come diniego – mantenuto dall'Amministrazione Comunale relativamente all'istanza di autotutela presentata dalla medesima Società in data 8/11/2010 nonché avverso gli avvisi di accertamento ICI nn. 173035/2001, 137671/2002, 136427/2003 e la cartella di pagamento n. 06820110031297661. Quindi, **ALESSANDRIA 2000 Srl in qualità di incorporante di NIDAR SRL** chiedeva alla CTP di Alessandria: **IN VIA PRELIMINARE** di disporre la sospensione della suindicata cartella; **NEL MERITO**: in via principale: previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela, annullare gli avvisi di accertamento e la cartella n. 06820110031297661; in via subordinata: dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela e condannare il Comune di Alessandria a pronunciarsi sull'istanza medesima e condannare altresì il Comune di Alessandria a risarcire alla ricorrente i danni cagionati dal comportamento illegittimo, quantificati in € **153.289,86** (pari all'importo della cartella n. 06820110031297661) oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.

3) Analogo ricorso era stato notificato al Comune di Alessandria in data 26 aprile 2011 (RGR 541/11) anche dalla Società **DAMBAR s.a.** avverso il silenzio – qualificato dalla parte ricorrente come diniego – mantenuto dall'Amministrazione Comunale relativamente all'istanza di autotutela presentata dalla medesima Società in data 9/11/2010 nonché gli avvisi di accertamento ICI nn. 173041/2001, 137677/2002, 136433/2003, 11571/2004 e la cartella di pagamento n. 00120110002961380. detta Società chiedeva alla CTP di Alessandria: **IN VIA PRELIMINARE** di disporre la sospensione della suindicata cartella; **NEL MERITO**: in via principale: previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela,



*annullare gli avvisi di accertamento e la cartella n. 00120110002961380 - in via subordinata: dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alessandria sull'istanza di autotutela e condannare il Comune di Alessandria a pronunciarsi sull'istanza medesima e condannare altresì il Comune di Alessandria a risarcire alla ricorrente i danni cagionati dal comportamento illegittimo, quantificati in € 34.895,15 (pari all'importo della cartella n. 00120110002961380) oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.*

***Con sentenza 87/5/12 del 13/6/2012 - 24/7/2012 la C.T.P. di Alessandria respingeva i ricorsi presentati da Alessandria 2000 srl e Dambar s.a., riuniti per connessione, e compensava integralmente le spese di giudizio.***

*Le predette Società proponevano appello.*

***Con sentenza n. 516/36/14 depositata il 9/4/2014 la C.T.R. del Piemonte respingeva gli appelli riuniti e compensava le spese di giudizio***

***In data 25/11/2014 le summenzionate Società hanno notificato ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione."***

PRESO ATTO che, nella sopra richiamata comunicazione, l'Avvocatura Comunale:

- fa presente a questa Commissione che, per resistere in giudizio al fine di veder respingere le domande di controparte, come già avvenuto in primo e secondo grado, occorre rivolgersi a legali esterni dal momento che gli avvocati dell'Avvocatura Comunale non sono attualmente abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- precisa che il controricorso, per contraddire ai motivi di ricorso, deve essere notificato entro il 5/1/15 mentre, se non avviene la notifica del controricorso, ai sensi dell'art. 370 cpc, non si potranno presentare memorie ma si potrà soltanto partecipare alla discussione orale;

CONSIDERATO che, alla luce dell'entità dell'importo in discussione, della fondatezza della pretesa dell'Ente già riconosciuta nei precedenti due gradi di giudizio, si ritiene opportuno proporre all'Ente di resistere in giudizio, procedendo a presentare il controricorso ovvero quantomeno a partecipare alla discussione orale, sulla base delle valutazioni da parte del legale che assumerà la difesa dell'Ente;

Tutto ciò premesso,



con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) **DI PROPORRE** all'Amministrazione comunale di resistere in giudizio avanti la suprema Corte di Cassazione, notificando apposito controricorso per contraddire al ricorso presentato dalle Società Alessandria 2000 s.r.l., Nidar s.r.l. e Dambar s.a. ovvero partecipando alla discussione orale;
- 2) **DI PORRE** le derivanti spese legali a carico del Comune di Alessandria, gestione corrente, da impegnare con successivo provvedimento e previa valutazione di congruità di competenza dell'Avvocatura Comunale;
- 3) **DI COMUNICARE** la presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Alessandria.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di ausilio alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

Il Segretario verbalizzante: f.to Dr.ssa Letizia Biondo

